



Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissioni Prima, Terza e Quinta

**PROPOSTA DI LEGGE N. 119/XIII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI:
ANGELO BRUTTO, DANIELA IIRITI, FILIPPO PIETROPAOLO E LUCIANA DE
FRANCESCO, RECANTE:**

*“Integrazione della legge regionale 28 giugno 2023, n. 25, (Norme per il mercato del lavoro, le
politiche attive e l’apprendimento permanente)”*

RELATORE: ANGELO BRUTTO

Il dirigente
F.to Antonio Cortellaro

Il Presidente
F.to Angelo Brutto

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge interviene sulla legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 “Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente”, che costituisce la disciplina generale regionale in materia di mercato del lavoro, politiche attive e servizi per l'impiego. In particolare, l'articolo 12 disciplina i centri per l'impiego regionali e, al comma 4, attribuisce agli stessi, tra gli altri compiti, quello di provvedere, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, all'avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche del personale in possesso di qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Il quadro statale di riferimento è completato dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che contempla, tra le modalità di reclutamento delle pubbliche amministrazioni, l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fermi restando gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per specifiche professionalità. Nell'attuale disciplina amministrativa regionale applicata alle procedure di avviamento a selezione, la graduatoria relativa alle assunzioni a tempo indeterminato ha validità annuale, è a scorrimento ed è utilizzabile dall'amministrazione che ha originariamente richiesto l'avviamento. Ne deriva che, in presenza di successive esigenze assunzionali riferite alla medesima qualifica o a profili professionali sostanzialmente corrispondenti, una diversa amministrazione è tenuta, in via ordinaria, ad attivare una nuova procedura presso il centro per l'impiego competente, con conseguente reiterazione di adempimenti già espletati. Le modifiche proposte perseguono, pertanto, una finalità di semplificazione e razionalizzazione amministrativa. La validità annuale delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato viene stabilizzata a livello legislativo, facendone decorrere l'efficacia dalla data di approvazione della graduatoria definitiva e, durante il periodo di efficacia, se ne consente l'utilizzo, su richiesta, anche per ulteriori avviamenti presso amministrazioni pubbliche diverse da quella originariamente richiedente. L'intervento non modifica i requisiti di accesso all'impiego pubblico, né introduce forme di assunzione nominativa o derogatorie, ma incide esclusivamente sulle modalità di utilizzazione di una graduatoria già formata dal servizio pubblico per l'impiego. Il comma 4-bis è costruito non come una deroga all'articolo 16, ma come una modalità organizzativa di gestione di graduatorie già legittimamente formate secondo l'articolo 16, mantenendo inalterati i principi essenziali della procedura. L'utilizzo della graduatoria presso una diversa amministrazione è subordinato alle seguenti condizioni cumulative: graduatoria ancora efficace; posto previsto negli strumenti di programmazione del fabbisogno dell'amministrazione; rispetto dei vincoli assunzionali e finanziari; medesimo profilo professionale o corrispondenza sostanziale e verificabile dei requisiti; medesimo livello/area di inquadramento; medesimo requisito

di accesso; assenza di requisiti professionali ulteriori rispetto a quelli posseduti dai candidati della graduatoria originaria; rispetto dell'ordine della graduatoria; verifica dei requisiti da parte dell'amministrazione utilizzatrice; verifica dell'idoneità alle mansioni; acquisizione della disponibilità del candidato; mancata decadenza in caso di rifiuto; accordo tra le amministrazioni interessate. Tali condizioni consentono di configurare l'intervento non come nuova procedura di reclutamento, ma come modalità di ulteriore avviamento di candidati già selezionati nell'ambito di una procedura ex articolo 16, entro limiti predeterminati. Restano inoltre fermi l'ordine della graduatoria, l'ambito territoriale di competenza del centro per l'impiego che l'ha formata, la verifica della permanenza dei requisiti e l'accertamento dell'idoneità da parte dell'amministrazione procedente. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme della nuova disciplina sul territorio regionale, la proposta demanda al dipartimento regionale competente l'adeguamento della disciplina amministrativa e la definizione delle modalità operative della verifica, senza però essere investita di una potestà sostanzialmente discrezionale di individuare nuovi profili utilizzabili, ma la tutela, altresì, della posizione dei candidati. Poiché la domanda originaria è stata presentata con riferimento a una specifica amministrazione, l'avviamento presso un ente diverso è subordinato alla preventiva disponibilità dell'interessato e l'eventuale rifiuto non determina la decadenza dalla graduatoria. Sono previsti accordi formali tra le amministrazioni coinvolte al fine di indicare: amministrazione richiedente, numero dei posti, profilo, inquadramento, sede di lavoro, requisiti, durata e validità dell'utilizzo, modalità di interpello, modalità di verifica dei requisiti, eventuale rinuncia del candidato. L'accordo aumenta la trasparenza e rende verificabile la corrispondenza tra graduatoria e posto da ricoprire. In materia di riserve, precedenza e preferenze, occorre distinguere quelle personali che incidono sulla posizione nella graduatoria, dalle riserve di posti, che possono essere collegate alla specifica amministrazione e alla relativa situazione organica stabilendo, quindi, che le riserve devono essere applicate secondo la normativa statale vigente e in relazione alla specifica procedura di assunzione. In particolare, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, l'utilizzo delle graduatorie regionali può avvenire esclusivamente nei casi e secondo le modalità consentiti dall'ordinamento statale. In questo modo l'intervento resta coerente con la funzione propria dei centri per l'impiego regionali e con il riparto delle competenze in materia di reclutamento pubblico. È inoltre prevista una disposizione transitoria che rende applicabile il nuovo regime anche alle graduatorie definitive ancora in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge, limitatamente al periodo residuo della loro efficacia. In tal modo si consente l'immediata valorizzazione delle graduatorie già efficaci, senza riapertura o proroga di quelle scadute e senza alterazione della durata annuale stabilita dalla disciplina. In particolare, la previsione

dell'applicabilità della nuova disciplina alle graduatorie definitive ancora efficaci consente di evitare che l'introduzione della disposizione determini una frammentazione del regime applicabile alle procedure di avviamento in corso di svolgimento o suscettibili di ulteriori scorrimenti. L'estensione è tuttavia circoscritta agli ulteriori avviamenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della legge e limitata al periodo residuo di validità delle graduatorie, escludendo pertanto qualsiasi proroga della loro efficacia. L'effetto atteso è una riduzione della duplicazione degli avvisi e delle attività istruttorie quando sia già disponibile, nel medesimo ambito territoriale, una graduatoria ancora efficace e riferibile al fabbisogno professionale manifestato. La disposizione mira quindi ad accrescere la celerità delle procedure e l'economicità dell'azione amministrativa, senza incidere sulle facoltà assunzionali, sulle dotazioni organiche o sui vincoli di spesa delle amministrazioni interessate. L'entrata in vigore d'urgenza della norma, infine, si rende necessaria al fine di consentire, in tempi rapidi, l'effettiva operatività delle disposizioni introdotte in materia di utilizzo delle graduatorie definitive formate dai centri per l'impiego regionali nell'ambito delle procedure di avviamento a selezione per assunzioni a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni. La tempestiva entrata in vigore della legge consente, inoltre, di evitare il progressivo esaurimento delle graduatorie in corso di validità e di ampliare le opportunità di assunzione per i candidati utilmente collocati, garantendo al contempo il rispetto dell'ordine delle graduatorie, delle posizioni acquisite e della volontà degli interessati, attraverso la preventiva acquisizione della loro disponibilità. L'urgenza è altresì giustificata dalla necessità di assicurare un rapido adeguamento della disciplina regionale attuativa, mediante l'adozione, da parte del dipartimento regionale competente, degli atti necessari a definire le modalità operative per l'utilizzo delle graduatorie, la verifica della corrispondenza dei profili professionali e il coordinamento tra le amministrazioni interessate.

RELAZIONE FINANZIARIA

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo: Integrazione della legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 (Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente).

L'attuazione della presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La disposizione ha natura ordinamentale e procedimentale e interviene sull'esercizio di funzioni già attribuite ai centri per l'impiego regionali dall'articolo 12 della legge regionale n. 25/2023. La proposta non istituisce nuove strutture, non prevede nuove assunzioni a carico della Regione e non introduce contributi, trasferimenti o altri interventi di spesa. L'eventuale riduzione degli adempimenti derivante dal riutilizzo di graduatorie già formate non è quantificata prudenzialmente e non è considerata ai fini della copertura finanziaria. Anche l'adozione da parte del dipartimento regionale competente dei criteri e delle modalità attuative, nonché l'applicazione della disposizione transitoria alle graduatorie ancora efficaci, comportano esclusivamente attività amministrative riconducibili alle funzioni ordinarie delle strutture regionali competenti e soprattutto dei centri per l'impiego, il cui esplicito riferimento nell'articolo 3 garantisce che l'attività viene svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, in coerenza con il principio di invarianza finanziaria a legislazione vigente.

Di seguito, le tabelle riepilogative:

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione	Tipologia C (SPESA CORRENTE) I (SPESA DI INVESTIMENTO)	Carattere Temporale A (ANNUALE) P (PLURIENNALE)	Importo
Art. 1	(Modifica all'art. 12 della legge regionale 28 giugno 2023, n. 25) – norma ordinamentale e attuativa che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale			0,00 €
Art. 2	(Disposizione transitoria) – norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale			0,00 €

PROPOSTA DI LEGGE N. 119/XIII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI: ANGELO BRUTTO, DANIELA IIRITI, FILIPPO PIETROPAOLO E LUCIANA DE FRANCESCO, RECANTE:

“Integrazione della regionale 28 giugno 2023, n. 25, (Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente)”

- Relatore: Angelo Brutto -

Art. 3	(Clausola di invarianza finanziaria) – norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale			0,00 €
Art. 4	(Entrata in vigore) – norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale			0,00 €

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Integrazione della legge regionale 28 giugno 2023, n. 25, (Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente)

Art. 1

(Integrazione dell'articolo 12 della l.r. 25/2023)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 (Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente), sono inseriti i seguenti:

“4-bis. Le graduatorie definitive formate dai Centri per l'impiego regionali nell'ambito delle procedure di avviamento a selezione di cui al comma 4, relative alle assunzioni a tempo indeterminato, conservano efficacia per un anno dalla data della loro approvazione. Nel periodo di validità, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di accesso al pubblico impiego e dei vincoli assunzionali e finanziari, le medesime graduatorie possono essere utilizzate, previo accordo tra le amministrazioni interessate, per ulteriori avviamenti presso amministrazioni pubbliche diverse da quella originariamente richiedente, su posti riferiti al medesimo profilo professionale e al medesimo inquadramento contrattuale ovvero a un profilo avente contenuto professionale e requisiti di accesso integralmente corrispondenti a quelli previsti nell'avviso originario. L'ulteriore avviamento è effettuato nel rispetto dell'ordine della graduatoria e dell'ambito territoriale di competenza del Centro per l'impiego che l'ha formata. Il Centro per l'impiego verifica la permanenza dei requisiti prescritti mentre l'amministrazione interessata verifica il possesso dei requisiti specifici

previsti per il posto da ricoprire e l'idoneità allo svolgimento delle relative mansioni. L'avviamento presso l'amministrazione diversa da quella originariamente richiedente è subordinato alla preventiva acquisizione della disponibilità dell'interessato. Il rifiuto dell'avviamento non comporta la decadenza dalla graduatoria. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di riserve, precedenza e preferenze, da applicarsi in relazione alla specifica procedura di assunzione e nel rispetto della normativa statale vigente. La disciplina del presente comma si applica anche alle graduatorie definitive integrate, formate con il concorso di più Centri per l'impiego in una procedura unitaria e approvate dalla struttura regionale competente, che verifica permanenza dei requisiti e acquisisce la disponibilità dell'interessato. Per tali graduatorie, l'ambito territoriale è quello dell'avviso pubblicato dall'amministrazione interessata.

4-ter. Il dipartimento regionale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità operative per l'utilizzo delle graduatorie ai sensi del comma 4-bis, ivi incluse le modalità di accordo tra le amministrazioni interessate, di richiesta dell'utilizzo della graduatoria, di interpello dei candidati, di acquisizione della relativa disponibilità, di verifica dei requisiti, nonché di comunicazione dell'esito della procedura. Le attività di cui al presente comma sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 2

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4-bis, della l.r. 25/2023, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano alle graduatorie definitive ancora efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli ulteriori avviamenti effettuati successivamente a tale data e per il periodo residuo di validità della graduatoria. Restano ferme le posizioni già acquisite dai candidati e gli effetti delle procedure di avviamento già concluse.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Le strutture regionali competenti e i Centri per l'Impiego provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.